

Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 198/11

Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la risoluzione del Consiglio Europeo del 7 maggio 1985;
- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 8 marzo 1949, n. 105 (di seguito: legge n. 105/49);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e i relativi allegati, nonché le pertinenti norme europee armonizzate alla medesima direttiva 2004/22/CE;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2011;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2005, n. 210/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici) e la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione (di seguito: AIR) alla medesima deliberazione;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07 (di seguito: deliberazione n. 341/07), come successivamente modificato e integrato, e la relazione AIR alla medesima deliberazione;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificati e integrati;
- gli Allegati A, B, C alla deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e l'allegato A alla medesima deliberazione recante, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2010, ARG/elt 149/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/10 o procedimento sulla qualità dei servizi elettrici);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 6/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, GOP 43/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 170/11;
- la segnalazione dell'Autorità 2 febbraio 2011, PAS 5/11;
- il documento per la consultazione 6 aprile 2005;
- il documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 26/10;
- il documento per la consultazione 15 novembre 2010, DCO 40/10 (di seguito: DCO 40/10);
- il documento per la consultazione 30 novembre 2010, DCO 42/10 (di seguito: DCO 42/10);
- il documento per la consultazione 16 marzo 2011, DCO 4/11;
- il documento per la consultazione 16 marzo 2011, DCO 5/11;
- il documento per la consultazione 21 aprile 2011, DCO 13/11;
- il documento per la consultazione 28 aprile 2011, DCO 15/11 (di seguito: DCO 15/11);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2011, DCO 20/11 (di seguito: DCO 20/11);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2011, DCO 29/11;
- il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 33/11;
- il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 34/11;
- il documento per la consultazione 6 ottobre 2011, DCO 39/11 (di seguito: DCO 39/11);
- il documento per la consultazione 10 novembre 2011, DCO 42/11;
- il documento per la consultazione 6 dicembre 2011, DCO 45/11;
- le osservazioni e i contributi pervenuti in esito ai DCO 40/10, 42/10, 15/11, 20/11 e 39/11;

- le risposte alle richieste di informazioni effettuate dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio alle imprese distributrici nell'ambito del procedimento sulla qualità dei servizi elettrici;
- le Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (reti di media e bassa tensione) del giugno 2010;
- il documento CENELEC "Corrigendum to HD 472S1:1989" del febbraio 2002;
- la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) CEI 8-6 ripubblicata nell'aprile 1998;
- la norma CEI 0-15 dell'aprile 2006;
- la norma CEI EN 50160, terza edizione, del 1° aprile 2008;
- la norma CEI 0-16 del luglio 2008;
- la norma CEI EN 61000-4-30 del giugno 2010;
- la norma CEI 8-9 CEI EN 50160 del maggio 2011;
- la norma CEI 17-126 dell'ottobre 2011;
- il progetto di norma del CENELEC FprEN 50160:2009 del marzo 2009;
- le linee guida CEI 0-17 del maggio 2008;
- la lettera di Terna Spa del 6 luglio 2011, prot. TE/P20110010585 (prot. Autorità 18507 dell'11 luglio 2011);
- la lettera di Enel distribuzione Spa Enel-Dis-12/07/2011-1097941 (prot. Autorità 18948 del 15 luglio 2011).

Considerato che:

- il procedimento sulla qualità dei servizi elettrici si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il medesimo periodo di regolazione, avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11;
- il procedimento sulla qualità dei servizi elettrici, in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, ha individuato i seguenti obiettivi generali:
 - a. necessità di rafforzare i livelli di tutela dei clienti finali tramite interventi di miglioramento della regolazione incentivante della continuità del servizio di distribuzione ed estendendo gli standard specifici sul numero di interruzioni per i clienti alimentati in media tensione alle interruzioni brevi;
 - b. necessità di adottare nuove iniziative in materia di qualità della tensione;
 - c. opportunità di migliorare la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura alla luce dei risultati della regolazione vigente e del mutato scenario di mercato dell'energia elettrica;
- il procedimento sulla qualità dei servizi elettrici è stato sottoposto all'AIR per gli aspetti di maggiore rilevanza;
- l'AIR si è concentrata su due opzioni di regolazione, la prima nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al precedente alinea, lettera a. (di seguito: opzione AIR #1), la seconda nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al precedente alinea, lettera b. (di seguito: opzione AIR #2); per ciascuna opzione AIR sono state condotte, attraverso analisi multi-criteri, valutazioni quantitative e qualitative e sono state sollecitate ai soggetti interessati osservazioni per la scelta dell'opzione preferibile;

- il processo di consultazione si è sostanzialmente articolato in tre fasi, corrispondenti alla diffusione di cinque distinti documenti per la consultazione (prima fase: DCO 40/10 e 42/10; seconda fase: DCO 15/11 e 20/11; terza fase: DCO 39/11) e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità; nel corso del processo di consultazione:
 - a. i soggetti interessati sono stati continuamente informati delle attività condotte e del piano di lavoro AIR, pubblicato in appendice a ognuno dei cinque documenti per la consultazione, periodicamente aggiornato in esito a ogni consultazione;
 - b. sono stati organizzati numerosi incontri tematici con i soggetti interessati, come risultante dal piano di lavoro AIR, pubblicato in ultima versione nell'Appendice 1 al DCO 39/11;
- le opzioni AIR e le proposte di regolazione sviluppate nei DCO 40/10, 42/10, 15/11, 20/11 e 39/11 sono state coerenti con gli obiettivi generali delineati nella deliberazione ARG/elt 149/10 e sono state formulate:
 - a. tenendo conto della regolazione in vigore della qualità del servizio e dei suoi effetti, sia per quanto riguarda la continuità del servizio di distribuzione che per quanto riguarda gli aspetti di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura;
 - b. a seguito dell'esame di informazioni puntuali fornite dalle imprese distributrici nell'ambito del procedimento sulla qualità dei servizi elettrici;
 - c. per quanto riguarda la qualità della tensione, dei dati resi disponibili nel periodo 2006-2010 dal sistema di monitoraggio della qualità della tensione gestito da Ricerca sul Sistema Energetico - RSE Spa e della analisi degli stessi, pubblicata nell'Appendice D al DCO 42/10;
- per tutte le opzioni AIR e le proposte di regolazione nei DCO 40/10, 42/10, 15/11, 20/11 e 39/11 sono stati forniti ai soggetti interessati dati e analisi comparative;
- in esito a ogni fase di consultazione sono state valutate le opzioni alternative e, in particolare per l'opzione AIR #1, è stata analizzata una ulteriore opzione tenendo conto delle osservazioni pervenute da uno dei soggetti interessati e degli obiettivi generali e specifici del procedimento;
- sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dei primi quattro documenti per la consultazione (DCO 40/10, 42/10, 15/11 e 20/11), l'Autorità ha prospettato nel quinto documento per la consultazione (DCO 39/11) uno schema di Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura per il periodo 2012-2015 (di seguito: schema di Testo integrato);
- lo schema di Testo integrato è basato sui seguenti obiettivi specifici e relative opzioni e proposte di regolazione:
 - a. per quanto riguarda l'obiettivo di confermare lo schema di regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni, riducendo i divari qualitativi tra Nord e Sud del Paese:
 - adottare un regime di incentivazione speciale relativo alla durata delle interruzioni per gli ambiti peggio serviti;
 - decelerare l'incentivazione della durata delle interruzioni per gli ambiti meglio serviti;
 - rendere facoltativa la regolazione incentivante per le imprese distributrici di minori dimensioni;

- b. per quanto riguarda l'obiettivo di promuovere ulteriormente il meccanismo di riduzione delle interruzioni dovute a cause esterne:
 - confermare il regime opzionale di incentivazione speciale;
- c. per quanto riguarda l'obiettivo di consolidare le regole di registrazione delle interruzioni:
 - migliorare la qualità del registro delle segnalazioni e delle chiamate telefoniche dei clienti per pronto intervento;
 - definire le modalità di registrazione dell'istante di inizio e di fine delle interruzioni con origine BT per le imprese che utilizzano i misuratori elettronici per la registrazione della continuità del servizio;
 - adeguare l'indice ISR allo sviluppo della regolazione;
 - rendicontare le interruzioni dovute a eventi di particolare severità;
- d. per quanto riguarda l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni, estendendo alle interruzioni brevi gli standard specifici di continuità del servizio per i clienti MT:
 - lo sviluppo dell'opzione AIR #1, così come illustrata e discussa nei DCO 40/10, 15/11 e 39/11;
- e. per quanto riguarda l'obiettivo di semplificazione della disciplina della regolazione individuale del numero di interruzioni per i clienti MT:
 - modifica della formula di calcolo del Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS);
 - fatturazione del CTS;
 - calcolo della potenza effettiva interrotta ai fini della valorizzazione delle penalità e degli indennizzi;
 - affinamento della valorizzazione economica della potenza interrotta per produttori e per clienti produttori;
 - utilizzo dell'IMS-FGT-R (Interruttore di Manovra Sezionatore con Fusibili e relè di Guasto a Terra) per la conformità ai requisiti semplificati;
 - sostituzione dell'IMS (Interruttore di Manovra Sezionatore) con fusibili;
- f. per quanto riguarda l'obiettivo di approfondire i contratti per la qualità e favorirne la diffusione:
 - studio di un modello di contratto standard per le interruzioni lunghe e brevi;
- g. per quanto riguarda l'obiettivo di promuovere il miglioramento della performance delle imprese tramite la pubblicazione comparativa dei dati di qualità:
 - pubblicazione periodica dei dati nazionali e locali (regionali/provinciali) relativi alle interruzioni transitorie;
 - pubblicazione comparativa dei dati relativi alle interruzioni transitorie per i clienti serviti dalle principali imprese distributrici;
- h. per quanto riguarda l'obiettivo di aumentare l'informazione per gli utenti in materia di qualità del servizio, anche al fine di una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità:
 - comunicazione individuale dei buchi di tensione a ogni cliente MT;
 - comunicazione dei livelli storici di interruzioni lunghe, brevi e transitorie e dei buchi di tensione ai richiedenti connessione MT;
 - responsabilizzazione dei clienti MT in merito all'immunizzazione dei propri impianti a fronte dei buchi di tensione meno severi;

- i. per quanto riguarda l'obiettivo di tutelare e informare gli utenti MT e BT rispetto a problematiche di qualità della tensione, tenendo presente la sostenibilità degli interventi:
 - lo sviluppo dell'opzione AIR #2, così come illustrata e discussa nei DCO 42/10, 15/11 e 39/11;
- j. per quanto riguarda l'obiettivo di monitorare l'andamento nel tempo dei più importanti parametri di qualità della tensione, anche nella prospettiva di avere disponibile una solida base di misure per possibili sviluppi della regolazione e per favorire lo sviluppo di contratti per la qualità:
 - in relazione alla rete MT:
 - definizione di indicatori sintetici per il monitoraggio della performance di rete in materia di buchi di tensione;
 - responsabilizzazione delle imprese distributrici in merito ai buchi di tensione più severi;
 - pubblicazione periodica di indicatori sintetici su base nazionale e locale (regione/provincia/cabina primaria) relativi ai buchi di tensione;
 - pubblicazione comparativa di indicatori sintetici relativi ai buchi di tensione sulle reti MT delle principali imprese distributrici;
 - in relazione alla rete BT:
 - campagna di monitoraggio tramite i misuratori elettronici;
- k. per quanto riguarda l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale:
 - armonizzare la disciplina dei lavori ad ammontare predeterminabile;
 - catalogare, laddove applicabile, anche in coerenza con il Testo integrato delle tariffe, le prestazioni più comuni, riconducibili agli standard, richieste dai clienti finali;
 - aggiornare alcuni standard in vigore in relazione ai livelli di qualità effettivi e all'avvenuta separazione della vendita dalla distribuzione, in particolare lo standard relativo alla verifica della tensione di alimentazione;
 - trasformare lo standard generale sulle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete MT in standard specifico;
 - estendere alcuni standard ai produttori di energia elettrica;
 - armonizzare lo standard relativi ai reclami e alle richieste scritte di informazioni a quello in vigore per la regolazione della qualità della vendita;
 - introdurre due nuovi standard specifici, il primo riguardante il tempo massimo per la sostituzione del gruppo di misura che risulta guasto a seguito della verifica richiesta dal cliente finale, il secondo riguardante il tempo massimo per il ripristino del valore corretto della tensione di alimentazione, sempre a seguito della verifica richiesta dal cliente finale;
- alcuni tra i soggetti partecipanti che hanno inviato osservazioni in esito al DCO 39/11 hanno espresso alcuni profili critici verso gli orientamenti finali dell'Autorità, che possono essere così sintetizzati per gli aspetti principali:
 - a. per quanto riguarda l'obiettivo mirato a confermare lo schema di regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni, riducendo i divari qualitativi tra Nord e Sud del Paese:
 - la decelerazione dell'incentivazione della durata delle interruzioni per gli ambiti meglio serviti comporterebbe una modifica *ex-post* del quadro regolatorio, con possibile impatto negativo sulla percezione del rischio

- nell'ambito delle decisioni di investimento, nonché uno spostamento di risorse tra imprese distributrici;
- b. per quanto riguarda l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni, estendendo alle interruzioni brevi gli standard specifici di continuità del servizio per i clienti MT (opzione AIR #1):
 - la regolazione dovrebbe essere estesa alle interruzioni brevi fissando standard specifici meno sfidanti per le imprese distributrici, tenendo conto di elementi di gradualità, limitando le penalità dovute dalle imprese distributrici per il superamento degli standard specifici ed il tetto massimo alle stesse penalità;
 - c. per quanto riguarda l'obiettivo di tutelare e informare gli utenti MT e BT rispetto a problematiche di qualità della tensione, tenendo presente la sostenibilità degli interventi:
 - la contrarietà al restringimento dei limiti di variazione ammessi per le variazioni della tensione di alimentazione BT, soprattutto in presenza di una sempre maggiore penetrazione di generazione diffusa;
 - la segnalazione che i limiti di variazione della tensione della CEI EN 50160 dovrebbero essere introdotti solo dopo l'abrogazione della legge 105/49;
 - la anticipazione al 1° gennaio 2012 della applicazione della nuova edizione della norma CEI EN 50160 (invece che dal marzo 2013) sarebbe contraria ad un principio internazionalmente riconosciuto;
 - d. per quanto riguarda l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale:
 - il preventivo dovrebbe poter essere modificato anche successivamente ad una sua prima messa a disposizione al cliente finale, al fine di garantire la massima tempestività alla maggioranza dei clienti finali;
 - i nuovi standard introdotti riguardanti la sostituzione del gruppo di misura guasto e il ripristino del valore corretto della tensione di alimentazione dovrebbero essere di tipo generale piuttosto che specifico per tutto il periodo di regolazione 2012-2015;
 - gli elementi innovativi della regolazione dovrebbero entrare in vigore secondo tempistiche tali da consentire l'allineamento dei sistemi informativi;
 - la nuova regolazione dovrebbe essere accompagnata da un parallelo aggiornamento dei flussi di comunicazione tra venditori e distributori.

Ritenuto di:

- dare seguito agli orientamenti finali, alle opzioni e proposte di regolazione formulati nel DCO 39/11, dopo aver valutato attentamente le osservazioni dei soggetti interessati sopra sintetizzate nei principali profili critici, come specificato:
 - a. per quanto riguarda la decelerazione dell'incentivazione della durata delle interruzioni per gli ambiti meglio serviti:
 - l'osservazione di cambio *ex-post* del quadro regolatorio non appare condivisibile dal momento che:
 - la legge n. 481/95 dispone che l'Autorità faccia riferimento a recuperi di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

- l’Autorità ha confermato l’impianto regolatorio vigente su un orizzonte temporale di ben più lungo periodo, proponendo correttivi limitati per incentivare il raggiungimento dei livelli obiettivo entro il 2015 in tutti gli ambiti territoriali e per evitare un esborso eccessivo a carico dei consumatori in riferimento a quelli meglio serviti;
 - tali ambiti meglio serviti (oggetto di decelerazione dell’incentivazione) nel corso degli anni 2004-2010 hanno ricevuto circa la totalità dei premi netti;
 - l’osservazione relativa allo spostamento di risorse tra imprese distributrici non è condivisibile sia alla luce di quanto espresso al precedente alinea sia perché l’obiettivo di riduzione dei divari qualitativi tra Nord e Sud del Paese è una finalità primaria dell’Autorità, come disposto dalla legge n. 481/95 (dall’articolo 1, comma 1: “...garantire...adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale...”);
- b. per quanto riguarda l’obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni, estendendo alle interruzioni brevi gli standard specifici di continuità del servizio per i clienti MT (opzione AIR #1):
 - l’osservazione riguardante la severità degli standard specifici per gli utenti MT non è condivisibile dal momento che:
 - la fissazione di tali standard è avvenuta a seguito dell’esame di informazioni puntuali e pluriennali fornite dalle imprese distributrici, reiterando il criterio già utilizzato dall’Autorità nel processo di consultazione preliminare all’approvazione dell’Allegato A alla deliberazione n. 4/04 per la fissazione degli standard specifici per gli utenti MT relativi alle sole interruzioni lunghe, che prevede una percentuale di utenti MT con numero di interruzioni lunghe e brevi superiore agli standard specifici introdotti compresa tra il 10% e il 15%;
 - l’entrata in vigore dei nuovi standard specifici per gli utenti MT è accompagnata dall’entrata in vigore di una nuova regolazione, con effetti esclusivamente premianti, che incentiva le imprese distributrici a ridurre il numero di utenti MT serviti con numero di interruzioni lunghe e brevi superiore agli standard specifici;
 - tale regolazione ha la peculiarità di risultare tanto più efficace per gli utenti del sistema elettrico, nonché potenzialmente vantaggiosa economicamente per le imprese distributrici, quanto più sfidanti sono gli standard specifici;
 - l’osservazione riguardante il contenimento del rischio per le imprese distributrici è parzialmente accolta, con una riduzione del coefficiente unitario di valorizzazione delle penalità e del tetto massimo alle penalità stesse; tale riduzione deve tuttavia salvaguardare gli elementi di tutela degli utenti MT;
 - risulta condivisibile la richieste di elementi di gradualità per gli aspetti segnalati dai soggetti interessati che, peraltro, sono già stati considerati dall’Autorità negli orientamenti finali;

- c. per quanto riguarda l'obiettivo di tutelare e informare gli utenti MT e BT rispetto a problematiche di qualità della tensione, tenendo presente la sostenibilità degli interventi:
- le osservazioni di contrarietà al restringimento da parte dell'Autorità dei limiti di tolleranza ammessi per le variazioni della tensione di alimentazione BT non sono condivisibili dal momento che:
 - l'articolo 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481/95 dispone che l'Autorità svolga la funzione di modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei servizi;
 - le disposizioni introdotte si applicano sia a legislazione vigente sia a valle dell'auspicata abrogazione della anacronistica legge n. 105/49;
 - i termini per l'adeguamento alle tensioni armonizzate europee sono scaduti a fine 2008 per effetto di una posticipazione introdotta dal documento CENELEC "Corrigendum to HD 472S1:1989" del febbraio 2002; tale armonizzazione era originariamente prevista fin dall'anno 1989;
 - la norma CEI 8-6 già dall'aprile 1990 ha previsto l'introduzione delle tensioni armonizzate europee (in particolare il valore di 230 V), nonché i limiti di variazione della tensione di alimentazione BT in successive fasi di transizione (a partire dai primi anni '90); tali limiti, ora disciplinati dall'Autorità con il presente provvedimento, prevedono una fase transitoria di restringimento; a regime, una volta abrogata la legge n. 105/49, come sollecitato dall'Autorità con la segnalazione PAS 5/11, si produrrà un allargamento di tali limiti;
 - come già osservato nella segnalazione PAS 5/11, in ottemperanza alla risoluzione del Consiglio Europeo del 7 maggio 1985, le apparecchiature elettriche, nella Comunità Europea, sono progettate e costruite da più di un decennio facendo riferimento alle tensioni armonizzate europee (in particolare il valore di 230 V) e alle loro variazioni ora disciplinate dall'Autorità con il presente provvedimento;
 - la fissazione della tensione minima a 207 V costituisce un elemento certo ed un beneficio per i consumatori, come peraltro osservato da Assoutenti, Codici e Federconsumatori;
 - l'osservazione di contrarietà alla anticipazione al 1° gennaio 2012 della applicazione della nuova edizione della norma CEI EN 50160 non è condivisibile dal momento che la fissazione di una regola unica evita incertezza per gli utenti rispetto ad una situazione in cui possono essere applicate due norme diverse: la terza edizione, ora annullata, della CEI EN 50160, che può essere utilizzata come standard volontario fino al marzo 2013, e la attuale edizione della CEI EN 50160;
- d. per quanto riguarda l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale:
- l'osservazione riguardante la modificabilità del preventivo dopo una sua prima messa a disposizione al cliente finale, al fine di garantire la massima tempestività alla maggioranza dei clienti finali, non è condivisibile dal momento che:

- la modifica di un preventivo già consegnato al cliente finale costituirebbe comportamento non conforme da parte degli operatori e difficilmente accettabile da parte dei consumatori;
- l'effettuazione di un sopralluogo preliminare da parte del distributore risulta necessario per una parte residuale delle prestazioni soggette a preventivo non rapido;
- la messa a disposizione di informazioni puntuali da parte dei distributori tramite i propri sistemi informativi, e la facoltà per venditori e distributori di dare seguito a specifici accordi bilaterali su tale materia, garantiranno nel tempo minore incertezza e maggiore tempestività nella messa a disposizione dei preventivi ai consumatori;
- il rilievo secondo cui i nuovi standard riguardanti la sostituzione del gruppo di misura guasto e il ripristino del valore corretto della tensione di alimentazione dovrebbero essere di tipo generale piuttosto che specifico per tutto il periodo di regolazione 2012-2015 non è condivisibile dal momento che:
 - le due prestazioni riguardano aspetti basilari della fornitura elettrica e necessitano di azioni correttive rapide e certe per gli utenti;
 - la scelta dello standard specifico garantisce maggiore protezione agli utenti;
 - l'entrata in vigore dei due standard è fissata al 1° gennaio 2013 per garantire i necessari tempi di implementazione ai distributori;
- il rilievo secondo cui gli elementi innovativi della regolazione debbano entrare in vigore secondo tempistiche tali da consentire l'allineamento dei sistemi informativi è condivisibile;
- il rilievo secondo cui la nuova regolazione sia accompagnata da un parallelo aggiornamento dei flussi di comunicazione tra venditori e distributori è condivisibile;
- dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio affinché provveda, in virtù della portata innovativa e vasta del presente provvedimento, a dare attuazione al Testo integrato con Istruzioni che possano facilitarne l'implementazione della disciplina

DELIBERA

1. di approvare il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: TIQE 2012-2015), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), affinché entri in vigore il 1 gennaio 2012;
2. di stabilire che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico trasferisca al Fondo utenti MT, di cui all'articolo 35 del TIQE 2012-2015, le eccedenze di cui al comma 37.3, dell'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07, relative all'anno 2010 e versate nel 2011 dalle imprese distributrici sul conto Qualità dei servizi elettrici;
3. di prevedere che il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il

- periodo di regolazione 2008-2011, di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni, continui ad essere applicato per quanto necessario all'attuazione del TIQE 2012-2015 e per la definizione delle partite di competenza dell'anno 2011, relative alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni senza preavviso, alla regolazione individuale per clienti MT e altre utenze MT, alla regolazione delle interruzioni prolungate o estese e venga abrogato definitivamente dal 1 gennaio 2013;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per i seguiti di competenza e in particolare:
 - a) l'istituzione di un Tavolo di lavoro mirato alla definizione di un modello di contratto per la qualità semplificato;
 - b) l'istituzione di un Tavolo di lavoro mirato alla definizione delle specifiche tecniche delle apparecchiature di monitoraggio della qualità della tensione per le reti MT;
 - c) le modalità di effettuazione delle campagne di monitoraggio delle variazioni della tensione di alimentazione BT tramite i misuratori elettronici;
 - d) le istruzioni per l'attribuzione dell'origine dei buchi di tensione registrati sulle sbarre MT di Cabina Primaria;
 - e) l'aggiornamento della disciplina dei flussi di comunicazione tra venditori e imprese distributrici inerente la qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - f) il monitoraggio delle interruzioni correlate a modifiche di esercizio della rete di distribuzione mirate a gestire in sicurezza la crescente penetrazione della generazione diffusa;
 5. di notificare il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni